

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 24282 Anno 2019**

**Presidente: DE MASI ORONZO**

**Relatore: MARTORELLI RAFFAELE**

**Data pubblicazione: 30/09/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso 4084-2014 proposto da:

SAN MARCO SPA, in persona dell'amministratore unico,  
elettivamente domiciliata in MARGHERITA DI SAVOIA VIA  
ORIENTALE 18, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI  
BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta  
procura a margine;

**- ricorrente -**

2019

1650

**contro**

DEDEM AUTOMATICA SRL, in persona del legale  
rappresentante pro tempore e Presidente del C.d.A.,  
elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAVINIO 15,  
presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BIZZARRI, che

la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
ROBERTO FOLGORI, giusta procura in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 92/2013 della COMM.TRIB.REG. di  
MILANO, depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE  
MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato DI BENEDETTO che si  
riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l'Avvocato BIZZARRI che  
si riporta agli scritti.

## Fatti di causa

La controversia, scaturita dal ricorso proposto da DEDEM AUTOMATICA SRL avverso l'avviso di accertamento n.601 8/1 emesso dalla SAN MARCO SPA. - concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità del comune di Lecco -, per recupero dell'imposta dovuta per l'anno 2011, verte sulle condizioni di esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità previste dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni. Secondo la CTR di Milano che riformava la sentenza della CTP di Lecco n. 61/02/12 accogliendo l'appello del contribuente, l'esenzione di cui all'art. 3 comma I-bis D.lgs. citato riguardava le insegne d'esercizio di superficie complessiva inferiore a cinque metri quadri.

La definizione di insegna d'esercizio, secondo il comma 6 dell'art. 2-bis della legge 75/2002, era quella di cui all'art. 47 del DPR n. 495/92, recante regolamento attuativo del codice della strada. Secondo la norma, le insegne di esercizio erano scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e marchi, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa o comunque aventi la funzione di indicare il luogo di svolgimento dell'attività.

Secondo la CTR, essendo circostanza non contestata dalle parti che la superficie delle scritte in questione non superava, per ciascuna, i cinque metri quadri, occorreva determinare se esse costituissero pubblicità del prodotto commercializzato oppure insegna commerciale. E sul punto riteneva che, secondo la definizione di cui sopra, l'insegna commerciale dovesse recare un espresso riferimento all'attività esercitata nei locali in cui era collocata e poteva essere completata dall'esposizione di simboli e marchi. Nel caso in esame, la società contribuente gestiva cabine nelle quali realizzare in modo automatico foto-tessere e la pretesa dell'ente impositore aveva per oggetto l'imposta correlata ai tabelloni luminosi posti al di fuori delle cabine per indicare il luogo di svolgimento dell'attività.

Stabilito, pertanto, che il pannelli assolvevano alla funzione propria dell'insegna, non rilevava, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta, la circostanza che essi contenessero anche messaggi pubblicitari in quanto, la norma di esenzione non consentiva di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purché la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferiva o nelle pertinenze accessorie e avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività, si fosse mantenuta nel predetto limite dimensionale.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte la San Marco spa eccependo:

- la violazione del combinato disposto degli artt. 5 D.lgs. n. 507/1993, 2 bis comma 6, D.L. n.13/2002 conv. in legge n. 75/2002 e 17, comma 1 bis del D.lgs 507/1993 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

L'intimata si costituiva con controricorso. Per l'udienza di discussione entrambe le parti depositavano memorie.

#### Ragioni della decisione.

Con il motivo di ricorso la ricorrente evidenziava che l'art.5 D.lgs. n. 507/1993 stabiliva il presupposto applicativo dell'imposta di pubblicità. Detta imposta colpiva, infatti, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione acustiche o visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico localizzabili nel territorio comunale, o che fosse da tali luoghi percepibile, nell'esercizio di un'attività economica al fine di migliorare l'immagine, i servizi e i beni del soggetto pubblicizzato.

L'art. 2 bis, comma 6, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in L. 24 aprile 2002, n. 75, chiarisce che «si definisce *insegna di esercizio* la scritta di cui all'art.47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica». A propria volta, il citato art. 47 c. 1 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 fornisce, dell'insegna di esercizio, la seguente definizione: «si definisce *insegna di esercizio* la scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta».

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, in maniera del tutto apodittica, e quindi omettendo una qualunque motivazione, aveva affermato che, nella fattispecie, si era in presenza di insegna di esercizio, omettendo ogni valutazione su un punto decisivo della controversia, ossia se i mezzi accertati dalla ricorrente fossero o meno insegna di esercizio. Solo una volta accertato che si era di fronte ad una insegna di esercizio (art. 2 bis comma 6 l.75/2002) occorreva accertare se la superficie complessiva era pari o inferiore a cinque metri quadrati.

Nel caso di specie, la sentenza aveva affrontato solo il tema della superficie complessiva del mezzo accertato, nulla dicendo su un punto decisivo della controversia, ossia sulla "natura di insegna di esercizio o meno dei mezzi rilevati dalla ricorrente." Non solo, ma andava escluso nella maniera più assoluta che, nel caso in esame, si fosse in presenza di "insegna di esercizio", poiché i mezzi accertati in nessuno modo svolgevano la funzione di identificazione del luogo in cui si svolgeva l'attività economica. Infatti, la sede

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

216

dell'Azienda era ad Ariccia(RM) ed era una grande impresa, diffusa su tutto il territorio nazionale, e le diciture rilevate non erano collocate presso la sede dell'impresa: dunque non erano destinate a segnalare il luogo di esercizio dell'impresa o dell'attività, bensì, erano destinate, con tutta evidenza, a pubblicizzare attività svolte e poste a disposizione di una pluralità indifferenziata di utenti e a promuovere la diffusione del prodotto. Non sussistevano, quindi, i presupposti per riconoscere l'operatività della richiesta esenzione, riconosciuta per le sole insegne di esercizio. Tale conclusione valeva anche perché non poteva configurarsi la presenza di una sede secondaria che richiedeva specifici adempimenti di natura formale.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto di recente, in più occasioni, modo di affermare che l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi né sede legale, né sede effettiva di svolgimento dell'attività commerciale e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia diffusione territoriale che impedisce, a monte, la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. (Cass. 7778 del 20/03/2019). In detta recentissima decisione, che si riferisce alla fattispecie in tema di cabine per fototessera o postazioni di distribuzione di cibi e bevande e in cui era parte l'odierna resistente, questa Corte ha rilevato, con riferimento alla nozione di "insegna di esercizio", che, queste ultime, *"per rilevare ai fini dell'esenzione dell'imposta pubblicitaria, devono in primo luogo essere destinate a contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, oltre a dover avere una superficie non superiore a cinque metri quadri."* E richiamati i presupposti applicativi dell'imposta –sopra esplicitati- riteneva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede erano soggette all'imposta" (Cass., sez. 5, 11/05/2012, n. 7348, Rv. 622894- 01). Rilevava ancora che "nella fattispecie in esame", in cui pacificamente si discorreva di pannelli apposti su distributori automatici (cabine per foto tessera, stampa digitale, ecc. ovvero distributori di generi di ristoro), ai fini della corretta applicazione dell'esenzione ai sensi della norma invocata dal ricorrente, occorreva in primo luogo stabilire se le postazioni di distribuzione automatica potessero essere configurate quali "sedi" di svolgimento dell'attività commerciale. E richiamava il precedente di questa Corte, che, in un analogo caso, aveva escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di "sede" (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497).

Da ultimo, correttamente, l'indicata decisione, evidenziava che *"l'ulteriore rilievo, decisivo al fine di escludere che al punto automatico di esercizio dell'attività possa attribuirsi la qualificazione di "sede", (sta nel fatto) che tale*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3) u

*concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l'applicazione di una norma, quale il menzionato art. 17 comma I bis del d.lgs. n. 507/1993, che prevede un'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497, in motivazione). La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente affermato che "le insegne di esercizio godono dell'esenzione se inferiori a 5 mq., purché possano definirsi tali."*

A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, con la conseguenza che il ricorso va accolto. Le spese del grado seguono la soccombenza, con compensazione delle spese dei giudizi merito atteso il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali di questo grado liquidate in Euro 510,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2019